

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0842 del 18 luglio 2005) promosso da:

Polisportiva Sassari Torres SpA con sede in Sassari alla Via Corduzza n. 2 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rinaldo Carta, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrada Fara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Viale Umberto n. 98 (tel. 0792859124 - fax 0792859124 – email corrado.fara@tiscali.it)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;
viste le memorie del convenuto e le relative conclusioni;
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;
ritenuto:

- che dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con uno dei requisiti previsti dalla normativa federale. In particolare:
 - a) il provvedimento prot. n. 26918 del 29.06.2005, emesso ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, ha concesso soltanto la sospensione della riscossione per un anno delle tre cartelle indicate in calce al provvedimento, «nelle more dell'istruttoria e del perfezionamento del relativo provvedimento agevolativo»: alla data del 30.06.2005, pertanto, il debito doveva ritenersi sempre scaduto;
 - b) l'Agenzia delle entrate, il 18.07.2005, dopo aver dichiarato che il provvedimento di sospensione era stato concesso anche a seguito del versamento all'erario di euro 200.000,00, e verificata positivamente la produzione di apposita fideiussione, ha emanato il provvedimento di dilazione: tutto ciò, però, è avvenuto successivamente anche al termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005: a tale ultima conclusione dell'organo tecnico federale il Collegio arbitrale ritiene di non poter sovrapporre una propria autonoma valutazione che determinerebbe un'inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali;
- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta la domanda della società **Polisportiva Sassari Torres SpA**;
- compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano